

***FONDAZIONE BENEFATTORI
CREMASCHI***

***Istituto polifunzionale di riabilitazione e di
assistenza sociosanitaria***

ONLUS

STATUTO

ORIGINE

La “Fondazione benefattori cremaschi – Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza sociosanitaria - ONLUS” trae origine dalla trasformazione e fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

- Casa di Riposo Marini Carioni-Vimercati Pasquini;
- Opera Pia Cronici;
- Centro per Minori Frecavalli.

L’I.P.A.B. denominata Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati, Pasquini trae origine dalla fusione con contemporanea trasformazione degli scopi statuari delle OO.PP. raggruppate Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati, Esposti e Pasquini.

L’Opera Pia Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati risulta dalla fusione del Ricovero di MendicITÀ e dell’Opera Pia Carioni-Vimercati eretti in Ente Morale con il Regio Decreto 22 settembre 1888, con la Casa di Ricovero dei Poveri, eretta in Ente morale con il Regio Decreto 21 novembre 1865 e nella quale, con il Regio decreto 18 luglio 1865, era stato a sua volta fuso il Pio Istituto delle Carceri.

Il Ricovero di MendicITÀ trae origine dal testamento 27 giugno 1877 di Pietro Marini.

L’Opera pia Carioni-Vimercati trae origine dal testamento 18 maggio 1887 di Fausto Carioni-Vimercati.

La Casa di Ricovero dei Poveri venne istituita in esecuzione dei decreti 20 agosto 1838 e 27 marzo 1809 del Regno Italico sui mendicanti. L’approvazione del relativo statuto è avvenuta con D.P.R. 19 marzo 1959.

L’Opera Pia Ospedale Esposti e Mendicanti trae origine dal disposto di 14 cittadini Cremaschi contenuto nell’istrumento 12 giugno 1351 rogato dal notaio Giovanni da Vairano.

L’Opera Pia Pasquini trae origine dal testamento olografo in data 10 aprile 1938 del Dott. Agostino Pasquini fu Domenico, depositato e pubblicato per gli atti dal notaio Ferragni di Cremona ed è stata eretta in ente morale con R.D. 16 luglio 1940.

L’Opera pia Pro Chronicis è sorta in Crema l’anno 1903 per iniziativa di cittadini costituitisi in Comitato. Il Patrimonio dell’Istituzione ebbe origine da offerte private e venne man mano aumentando per concorso della Congregazione della Carità di Crema

ed in virtù dei legati disposti dai benefattori: Giulietta Zucchelli fu Barolomeo ved. Coroli; Perletti Luigi fu Giuseppe; Vimercati Sanseverino Contessa Maria fu Gerolamo ved. Rovero; Migliara Costanza fu Francesco ved. Bernardi; Antolini Agostino fu Pietro. Fu costituita in Ente morale con Decreto Reale 19 luglio 1908.

L'Istituzione denominata Centro per minori Frecavalli trae origine dalla fusione con contestuale trasformazione degli scopi statutari delle OO.PP. raggruppate Misericordia, Casa Figlie Ricoverate, Frecavalli.

L'Opera Pia Misericordia risulta dalla fusione della stessa Opera Pia Misericordia con il Pio Istituto dei fanciulli ricoverati di S.Domenico. La fusione degli Enti menzionati e l'approvazione del relativo statuto è avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1959.

L'Opera Pia Misericordia venne fondata nell'anno 1536 dal Consiglio Generale della Città di Crema ed eretta in Ente morale solo successivamente con R.D. 10 novembre 1873.

L'Istituto dei Fanciulli Ricoverati di S.Domenico fu creato dal Municipio di Crema nell'anno 1856 ed eretto in Ente morale con R.D. 6 dicembre 1865.

Concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio Giovan Battista Monticelli Strada, Giuseppe Perletti, Fausto Carioni Vimercati, Pasquale Belletta, Pirro Zappatini e Giulio Ferraggio.

La Pia Casa Figlie Ricoverate trae origine dalla fusione del Pio Conservatorio delle Zitelle con il Pio Conservatorio delle Ritirate. La fusione dei due Enti e l'approvazione del relativo statuto è avvenuta con R.D. 8 febbraio 1943. Le due istituzioni erano state erette in Ente Morale con il R.D. 21 novembre 1865. Di esse non si conosce l'atto di fondazione.

L'Opera Pia Frecavalli il cui statuto è stato approvato con R.D. 2 luglio 1903, trae la sua origine dal testamento 10 dicembre 1846 del nob. cav. Prospero Frecavalli e dalle declaratorie 10 maggio 1847 e successivi codicilli 18 e 20 stesso mese e 20 giugno del Marchese Giovan Battista Monticelli Strada erede universale ed esecutore della volontà del fondatore.

CAPO I - COSTITUZIONE SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art.1 – Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "Fondazione benefattori cremaschi – Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza socio-sanitaria - ONLUS" in breve "Fondazione benefattori cremaschi - ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Crema, Via Kennedy, 2 e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nel comune di Crema e nella provincia di Cremona

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alla vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'assistenza sanitaria.

Essa recepisce a tutti gli effetti la vocazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza denominate Casa di Riposo Marini - Carioni - Vimercati - Pasquini, Opera Pia Cronici, Centro Minori Frecavalli dalla cui trasformazione e fusione essa nasce, adeguandola ed ampliandola in ragione dei bisogni socio-sanitari del territorio di competenza e degli utenti che ad essa si rivolgono.

In particolare la Fondazione si propone di:

- prestare ospitalità ed assistenza agli anziani di ambo i sessi in condizione di parziale o totale non autosufficienza od anche in condizione di autosufficienza e provvedere

al ricovero, al mantenimento cura ed assistenza gratuita di malati cronici poveri di entrambi i sessi ovvero a pagamento per malati cronici non aventi titolo al ricovero gratuito;

- offrire, in regime di residenzialità, a soggetti non autosufficienti, in particolare anziani con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, adeguati livelli di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa nonché piena assistenza tutelare, abitativa ed alberghiera, atti al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia nelle attività quotidiane, sociali e di relazione;
- prestare ricovero e servizi per trattamenti prolungati (lungodegenza) e di riabilitazione (intensiva ed estensiva). In particolare: pianificare e attuare interventi integrati di valutazione, diagnosi, terapia, cura e riabilitazione (intensiva post-acuta ed estensiva) finalizzati al recupero funzionale e/o alla stabilizzazione clinica e/o al ritorno al proprio contesto abitativo e familiare di persone, in particolare anziane portatrici di comorbidità, con perdita recente della autonomia da patologia acuta - subacuta o cronica riacutizzata o da decondizionamento;
- offrire tutela sanitaria che garantisca cura ed assistenza socio-sanitaria ai malati terminali ed a persone in situazioni di coma o stato vegetativo;
- provvedere a persone portatrici di sindrome demenziale quali la malattia di Alzheimer e le altre demenze collaborando e promuovendo progetti sanitari di ricerca, assistenza e informazione;
- attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo delle patologie croniche ad involuzione invalidante e della medicina della prevenzione, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica;
- adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei bisogni derivanti dalla transizione demografica - epidemiologica;
- promuovere periodicamente momenti di partecipazione e confronto con le Istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire lo sviluppo e la partecipazione del volontariato;
- favorire l'aggiornamento professionale continuo del personale;
- garantire la preparazione specifica del volontariato, degli obiettori di coscienza e del personale delle cooperative di servizio che, a titolo diverso, operano all'interno della Fondazione;

- promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutte le risorse umane operanti all'interno della Fondazione;
- promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, se e nella misura possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così a ricoveri "impropri";
- partecipare alla progettazione e alla gestione della rete integrata di servizi territoriali alla persona in età geriatrica, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito dell'assistenza, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- promuovere e/o realizzare progetti volti all'offerta di soluzioni abitative, di breve, media e lunga durata per soggetti svantaggiati offrendo contestualmente interventi di orientamento, formazione, sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale anche mediante l'utilizzo diretto di servizi socio-sanitari della Fondazione e/o attraverso percorsi lavorativi presso la medesima.
- collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento ai trasferimenti e alle dimissioni di persone adulte ed anziane con problemi di autosufficienza;
- provvedere direttamente o indirettamente ad ospitare e prestare assistenza a giovani di ambo i sessi in situazione di disagio fisico, psichico e sociale.

Sono ospitate, con priorità, persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Crema o nei Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario e della provincia di Cremona in particolari condizioni di disagio sanitario, economico, familiare e sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio – sanitaria e dell'assistenza sanitaria ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In coerenza con gli scopi sopra descritti e con la vigente normativa, la Fondazione si impegna a partecipare alla progettazione ed alla gestione di un sistema integrato delle reti di servizi alla persona in sinergia con l'Ambito Distrettuale Cremasco ed il suo Piano di Zona.

Le predette attività sono svolte attraverso l'esercizio di funzioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali a rilievo sanitario con un approccio globale e interdisciplinare; esse sono dirette in via prevalente alla tutela della salute e del benessere dell'utente e si estrinsecano in tutti i variegati possibili interventi coerenti con

i bisogni, aventi come finalità la gestione continua e flessibile dei problemi e delle domande delle persone assistite.

La Fondazione ha lo scopo di affrontare la complessità e la molteplicità delle condizioni cliniche presenti nello stesso soggetto dovute all'interazione tra fattori somatici, psicologici, mentali, sociali e familiari, attraverso un approccio integrale, specifico, intensivo e spesso prolungato, in un contesto di collegamento con la rete di servizi territoriali.

La Fondazione, anche in considerazione delle esigenze programmatiche del Comune di Crema e/o dei Comuni del Distretto e delle eventuali decisioni delle Amministrazioni Comunali di organizzare su base distrettuale una struttura pubblica volta ad erogare servizi in ambito socio-assistenziale, si impegna ad utilizzare, su base prioritaria e in accordo con le Amministrazioni Comunali, detti servizi.

Art. 3 – Regolamento

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

Apposito regolamento stabilisce i criteri e le modalità di ammissione degli ospiti, nonché il trattamento degli stessi, le modalità di corresponsione della retta, le regole di vita comunitaria, le forme di gestione e di partecipazione alla vita della comunità.

Le prestazioni dell'Ente nei confronti dell'utenza saranno definite attraverso la Carta dei Servizi che stabilirà gli standard da garantire.

Art. 4 – Attività strumentali

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività di gestione economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art.5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dall'inventario redatto in data 31.8.03 approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del raggruppamento "Il.PP.A.B. di Crema" n. 393 – CASA DI RIPOSO MARINI CARIONI VIMERCATI PASQUINI - n. 394 OPERA PIA CRONICI e n. 395 CENTRO MINORI FRECAVALLI del 13.10.03 e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali devono essere approvati con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione e devono essere inviati alla Regione Lombardia.

La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art.6 – Entrate

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- g) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale.

CAPO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art.8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri, nominati con decreto del Sindaco del Comune di Crema secondo le norme e i termini dello Statuto del Comune stesso. Il Sindaco indica anche il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento nomina, su designazione del Presidente, tra i propri componenti, il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, il Consiglio ne prende atto nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Crema perché provveda alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea indennità di carica fissata dal Consiglio in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati.

Art. 9 – Incompatibilità e decadenza

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il personale dipendente della Fondazione;
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;
- c) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Crema, i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali del distretto cremasco.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità - ineleggibilità.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive;
- al verificarsi di una delle cause di incompatibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

Art. 10 – Funzioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;
- b) approvare il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività dell'ente;

- c) approvare il piano economico previsionale;
- d) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;
- e) determinare la misura delle rette e le sue variazioni;
- f) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge, previo parere del Sindaco;
- g) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
- h) deliberare in materia di organizzazione e di personale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Fondazione, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione, stabilirne le competenze, la durata in carica ed il suo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore Generale, se nominato, alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 11 – Norme di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano economico previsionale e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno tre dei suoi membri ovvero il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti, all'unanimità e con il consenso del Collegio dei Revisori può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio, sentito il parere del Sindaco del Comune di Crema.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato dal Consiglio tra i dirigenti della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato. Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre al Segretario, con funzioni consultive il Direttore Sanitario e, se nominato, il Direttore Generale. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, i Dirigenti degli Uffici responsabili dell'attuazione dei contenuti degli argomenti all'ordine del giorno.

Artto 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere revocato su proposta scritta e motivata di almeno tre membri del Consiglio che deve essere posta all'ordine del giorno del successivo Consiglio e approvato dalla maggioranza dei componenti dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i terzi.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

Art.13 – Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art.14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Sindaco del Comune di Crema, che designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del Bilancio d'esercizio.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto. Il nuovo membro dura in carica fino a scadenza dell'intero Collegio.

Art.15 - Funzionamento e competenze

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della

contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio d'esercizio.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali.

CAPO III – ALTRE NORME

Art.16 – Consiglio degli Ospiti e dei Parenti degli Ospiti.

Il Consiglio degli Ospiti e dei Parenti degli Ospiti è composto di cinque membri eletti tra gli Ospiti o i Parenti degli Ospiti a pluralità di voti, ogni due anni.

Esso si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Coordinatore nominato dai membri del Consiglio stesso nella prima seduta.

Il consiglio degli Ospiti e dei Parenti degli Ospiti:

- promuove proposte di modifica e di aggiornamento del regolamento per la vita comunitaria;
- esprime parere e formula proposte in ordine ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e sociali;
- promuove proposte di provvedimenti generali riguardanti gli ospiti.

Il Coordinatore del Consiglio degli Ospiti e dei Parenti degli Ospiti riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione. o a suo delegato delle proposte dibattute in seno al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà doverosa risposta.

Art.17 - Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il bilancio dell'esercizio precedente, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il piano economico previsionale di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.

Entro dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio il Presidente lo invia all'Amministrazione comunale e concorda con il Sindaco i modi e i tempi per intervenire in Consiglio comunale al fine di illustrare il bilancio d'esercizio e le linee programmatiche dell'esercizio in corso.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.18- Estinzione

In caso di estinzione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio che residua dopo la liquidazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito il Comune di Crema e l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge

Art. 19 - Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.